

Regolamento del Procedimento Disciplinare

Emanato con Decreto Rettorale n. 14 del 30 maggio 2014
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2014

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina previsto dall'art. 12-bis dello Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari.

Art. 2

Sanzioni irrogabili

Le sanzioni irrogabili al personale docente e ricercatore ai sensi dell'Art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 Agosto 1933, n. 1952 sono:

1. La censura;
2. La sospensione del servizio e dallo stipendio per un periodo massimo di un anno;
3. La destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

Art. 3

Fattispecie

1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le seguenti ipotesi previste dall'art. 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 Agosto 1933, n. 1952:
 - a) Grave insubordinazione
 - b) Abituale mancanza ai doveri di ufficio;
 - c) Abituale irregolarità di condotta.
2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni del Codice Etico dell'Università alle quali sia attribuita rilevanza disciplinare e quelle specificamente indicate dalla legge.
3. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri d'ufficio, in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o ricercatore.
4. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno le condotte accertate di grave insubordinazione nei confronti dell'Istituzione o dei relativi Organi istituzionali di vertice o in pregiudizio di altri docenti, studenti, di personale tecnico-amministrativo, nonché di terzi, realizzate, in via esemplificativa ma non esaustiva, attraverso:
 - a) Violazione di leggi o regolamenti disciplinanti l'ufficio o la funzione ricoperta;
 - b) Violazione di principi di cui al Codice Etico segnalate al Collegio di Disciplina per l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
 - c) Atti in genere che ledano la dignità e l'onore del professore, tanto quale soggetto attivo che denigri la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi, quanto quale soggetto passivo destinatario di

calunnie e/o diffamazioni, a prescindere dal mezzo utilizzato, scritto, verbale o telematico od ulteriore o diverso.

5. Tali condotte rilevano anche se perpetrate in pregiudizio dell'immagine e/o del prestigio dell'Istituzione universitaria.
6. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita dell'anzianità di servizio per il tempo della sua durata. Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione, a prescindere dalla durata della stessa, incorre quale sanzione accessoria nella interdizione da incarichi istituzionali per i successivi dieci anni solari; conseguentemente in detto periodo il docente non può essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o di Scuola, o di cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.
7. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni si applica per le ipotesi di mancanza ai doveri di ufficio ovvero per le irregolarità di condotta di cui al precedente comma 4, ancorché caratterizzate da abitudine risultante in atti, anche lesivi della dignità e dell'onore del professore che siano connotati da maggiore gravità rispetto alle ipotesi ivi previste, nonché in riferimento ad ipotesi di gravi insubordinazione.

Art. 4

Funzione del Collegio

1. Ai sensi dell'art. 12-bis dello Statuto, il Collegio di Disciplina è competente per tutti i procedimenti relativi a professori e ricercatori dell'Ateneo per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dell'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 Agosto 1933, n. 1952, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.
2. Il Collegio è composto da nove membri selezionati tra professori provenienti anche da altre Università ma che svolgano attività didattica nell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, e da Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere consultivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione operando secondo il giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Collegio è presieduto dal Professore Ordinario più anziano nel ruolo. Il Collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quelle del docente sottoposto a procedimento. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno, purché connotati da attendibilità e fondatezza.
2. Questi possono consistere, in via esemplificativa ma non esaustiva, in:
 - a) Note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati;
 - b) Articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso mass media e/o attraverso altri supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica;

- c) Sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali;
 - d) Segnalazioni provenienti dalla Commissione etica.
3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza l'Amministrazione, il Rettore può promuovere la procedura disciplinare mediante:
- a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni
 - b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario;
 - c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili;
 - d) formulazione definitiva di addebito.
4. Il Rettore, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può:
- a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento
ovvero
 - b) inviare gli atti al Collegio di Disciplina formulando proposta motivata
ovvero
 - c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica,
ovvero
 - d) irrogare la sanzione della censura entro i trenta giorni successivi.
5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina, previa comunicazione al Rettore.

Art. 6

Attività del Collegio di Disciplina

- 1. Al Collegio di Disciplina compete lo svolgimento di ogni attività istruttoria necessaria per l'accertamento dei fatti contestati e della loro rilevanza disciplinare, ivi compresa l'audizione di eventuali soggetti in possesso di informazioni pertinenti e l'acquisizione di ulteriore documentazione.
- 2. Nel corso dell'istruttoria è possibile l'audizione del Rettore o di un suo delegato, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa, e l'escussione del soggetto sottoposto a procedimento che ha comunque diritto ad essere sentito eventualmente assistito da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente ai fatti contestati.
- 3. Non prima di 10 giorni dalla contestazione dell'addebito ricevuta dall'interessato, il Collegio di Disciplina fissa una data per l'audizione delle controdeduzioni dell'interessato stesso che può, in alternativa, presentare per iscritto le proprie osservazioni alla contestazione disciplinare; l'eventuale audizione non è aperta al pubblico.
- 4. Qualora l'interessato non si presenti alla data prevista per l'audizione, né trasmetta entro tale data alcuna controdeduzione scritta, il procedimento disciplinare prosegue inaudita altera parte.
- 5. Entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'audizione, il Collegio esprime motivato parere circa la sanzione da applicare o la richiesta di archiviazione, dando conto della proposta formulata e della rilevanza dei fatti contestati sotto il profilo disciplinare, e la trasmette, unitamente alla documentazione istruttoria, al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni, oppure al Rettore nel caso in cui dall'attività istruttoria compiuta emerga che la sanzione da applicare sia la censura.

6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di Disciplina può:
 - a) proporre l'archiviazione,
ovvero
 - b) rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura,
ovvero
 - c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore
ovvero
 - d) proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1,
7. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina, il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare avviato per violazioni che prevedono l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti b) c) d), comma 1, art. 4 del presente Regolamento, deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento disciplinare.
2. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si intende estinto; sono fatte salve le ipotesi in cui, per esigenze istruttorie, il Collegio di Disciplina può sospendere il procedimento, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni per ogni sospensione.

Art. 8

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione di aggravante quale la reiterazione dei comportamenti contestati disciplinarmente, sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione.
2. Qualora il procedimento si concluda con la irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione.
3. L'irrogazione della sanzione non solleva da ulteriori e diversi profili di responsabilità in sede civile, amministrativa, contabile e penale, né l'applicazione di quanto previsto dal Codice etico per le violazioni in esso contemplate.

Art. 9

Procedimento disciplinare in costanza di procedimento penale

1. Nel caso in cui la condotta del personale docente o ricercatore presenti profili di rilevanza anche sul piano penale, il procedimento di cui al presente Regolamento deve essere comunque avviato.
2. Nei casi di particolare complessità nell'accertamento del fatto o quando l'esito dell'istruttoria non conduca a elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, il Collegio di Disciplina può sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione cautelare, di cui al successivo art. 11.

3. Il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del comma precedente, è riattivato entro 30 giorni da quando l'Ateneo riceve notizia della sentenza definitiva.

Art. 10

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Con la contestazione di infrazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con provvedimento del Rettore può essere disposta la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento cautelare può prevedere l'astensione dal servizio, con conservazione della retribuzione. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio in virtù della sanzione irrogata, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di astensione cautelativa deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati con la sanzione.
4. La sospensione può essere disposta anche nel corso del procedimento disciplinare.

Art. 11

Sospensione cautelare in corso di procedimento penale

1. Il personale docente e ricercatore soggetto a misure restrittive della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale, il periodo di sospensione dal servizio può essere prolungato fino alla sentenza definitiva, qualora l'interessato sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
2. Il personale docente e ricercatore sottoposto a procedimento penale nei cui confronti non siano state disposte misure restrittive della libertà personale, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, qualora l'interessato sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, sino alla pronuncia della sentenza definitiva.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati indicati dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000.
4. Al personale docente e ricercatore sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, sono corrisposti una indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento o non luogo a procedere, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare viene conguagliato con quanto dovuto al personale docente e ricercatore, come se fosse rimasto in servizio.